



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Lettere e diffide

Autore: Mariano Acquaviva | 13/05/2021



*Missive, intimazioni, avvertimenti e messe in mora: valore giuridico e significato delle comunicazioni scritte inviate da privati e da avvocati.*

Quando si parla di lettere e diffide si pensa immediatamente all'avvocato. In effetti, quando occorre far sentire le proprie ragioni in maniera forte e formale, non c'è niente di meglio di una bella missiva spedita dal proprio difensore di fiducia, magari con tanto di conseguenze legali paventate alla fine. In realtà, una semplice lettera di messa in mora o una diffida può essere inviata anche dalla persona direttamente interessata, senza necessità di coinvolgere un avvocato: per legge,

infatti, il valore di una lettera (si pensi a una raccomandata, ad esempio) è sempre lo stesso, a prescindere dal “titolo” posseduto dal mittente. Ecco perché **lettere e diffide** non seguono particolari formalità, potendo essere valide anche se scritte dalla parte interessata di proprio pugno.

Si prenda, ad esempio, la lettera che interrompe il decorso della **prescrizione di un diritto**, oppure quella inviata al venditore per comunicare il vizio del prodotto acquistato: la missiva può essere scritta e firmata direttamente dal titolare del diritto, senza che per esso intervenga un avvocato. Lo stesso dicasi per la disdetta di un contratto d'affitto oppure di altro accordo. Certo, la lettera redatta da un professionista può sicuramente essere più rispettosa delle norme di legge in quanto a contenuto, per non parlare poi dell'effetto che fa ricevere una lettera di un legale rispetto a quella inviata da un semplice privato. Con questo articolo parleremo di lettere, diffide e **messe in mora**, discutendo del loro valore e del loro significato in ambito giuridico.

## Diffida: cos'è?

La diffida è una lettera con cui si comunica una precisa volontà in merito a un proprio diritto. La diffida può essere di due tipi:

- **diffida ad adempiere**, inviata per invitare formalmente il debitore a rispettare i propri impegni;
- diffida dal proseguire con la propria condotta lesiva. In quest'ultimo caso, la lettera consiste in un formale **avvertimento** a cessare dal comportamento lesivo dei propri diritti. Si pensi alla diffida inviata al vicino rumoroso.

## Diffida ad adempiere: cos'è?

Come anticipato, la diffida è un'**intimazione scritta** rivolta alla parte inadempiente di rispettare i propri impegni entro un determinato termine (di solito, non inferiore a **quindici giorni**), con dichiarazione che, decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto **[1]**.

In altre parole, si tratta di un vero e proprio **ultimatum**, scaduto il quale la parte rispettosa degli impegni contrattuali potrà chiedere la **risoluzione** del contratto (cioè lo scioglimento dell'accordo) e il **risarcimento dei danni**.

# Diffida: a cosa serve?

Possiamo affermare che la **diffida** è un invito a fare qualcosa (ad esempio, ad adempiere ad un debito) o, al contrario, ad astenersi dal fare qualcosa (continuare con rumori molesti, ad esempio).

Si tratta in pratica di una lettera legale, cioè di una comunicazione alla quale la legge ricollega degli effetti: non è, quindi, uno scritto inutile o un avvertimento del tutto informale, ma un avviso molto importante, che modifica la realtà giuridica.

# Messa in mora: cos'è?

Anche la **messa in mora** è una lettera avente un preciso significato legale. Spesso, in un'unica lettera, sono contenute sia una diffida che la contestuale messa in mora.

Secondo il Codice civile, il creditore può mettere in mora il debitore quando questi non adempia nel termine stabilito dall'accordo **[2]**. Pertanto, quando il **ritardo** nell'adempimento è imputabile al debitore e il credito è esigibile (cioè, può essere concretamente preteso), il creditore può, con atto scritto, **mettere in mora** il debitore.

La messa in mora comporta degli effetti ben precisi:

- il debitore è tenuto a **risarcire i danni** derivanti dal ritardo nell'adempimento **[3]**;
- nelle obbligazioni aventi ad oggetto somme di danaro, sono dovuti, dal giorno della mora, gli **interessi legali**;
- la **prescrizione** si interrompe **[4]**;
- il debitore in mora non è liberato dalla **sopravvenuta impossibilità** della prestazione derivante da causa a lui non imputabile **[5]**. In altre parole, significa che il debitore in ritardo nell'adempimento, se costituito in mora, non sarà liberato dalla sua obbligazione nemmeno se la prestazione che è tenuto a dare (ad esempio, un prezioso vaso) viene meno per una causa a lui non imputabile (continuando l'esempio, un terremoto fa cadere il vaso, infrangendolo in mille pezzi).

# Lettere e diffide: chi deve scriverle?

Come anticipato in premessa, il **valore legale** della lettera o della diffida prescinde da chi la redige. Ciò significa che la diffida o la messa in mora inviata da un avvocato sortirà gli stessi effetti del medesimo scritto spedito direttamente dal titolare del diritto.

Anzi: vi sono casi in cui è necessario che la lettera sia **sottoscritta personalmente** dalla parte interessata, in quanto la stessa lettera inviata dall'avvocato non garantirebbe gli stessi effetti. È il caso, ad esempio, della **disdetta dell'affitto**, per cui si ritiene che essa debba essere sottoscritta dalla parte interessata (magari unitamente al proprio avvocato) per produrre effetti.

In sintesi: quando si devono scrivere lettere, diffide e messe in mora, l'assistenza di un avvocato è consigliata ma non necessaria.

## Lettere e diffide in condominio

Non può essere sottaciuta l'importanza di lettere e diffide in ambito **condominiale**; ciò non soltanto per via delle tante diffide che i condòmini reciprocamente si scambiano per ottenere il rispetto delle fasce di silenzio o degli spazi comuni, ma anche in ragione dell'importanza che le comunicazioni formali assumono in questo particolare contesto.

Ad esempio, la legge è molto chiara nel dire che l'**avviso di convocazione** dell'assemblea contenente l'ordine del giorno deve essere inviato ai condòmini con **lettera raccomandata** o con strumento equivalente **[6]**.

Anche in questa circostanza è interessante notare come la legge affidi l'invio delle comunicazioni a soggetti diversi dall'avvocato. Nel caso dell'**avviso di convocazione**, infatti, l'adempimento è curato direttamente dall'amministratore.

Lo stesso dicasi per tutte le altre lettere e diffide che sono inviate nell'interesse unitario del condominio: anche in tale circostanza è sempre l'amministratore ad agire per conto della compagine che rappresenta, senza obbligatorietà dell'assistenza di un avvocato.

# Lettere e diffide in ambito penale

Sebbene lettere e diffide siano tipiche delle questioni civilistiche, nulla esclude che una comunicazione scritta possa essere notificata anche in presenza di un **reato** (o presunto tale). Classico esempio è la diffida inviata al vicino rumoroso: la condotta molesta potrebbe costituire non solo un illecito civile ma anche il reato di **disturbo della quiete pubblica**.

Un altro esempio è quello dello **stalking**: se una persona è vittima delle insistenti attenzioni di un'altra, prima di sporgere querela potrebbe diffidare per iscritto lo stalker, invitandolo a desistere dal proseguire con la propria condotta illecita pena la denuncia alle autorità.

## Note

[1] Art. 1545 cod. civ. [2] Art. 1219 cod. civ. [3] Art. 1223 cod. civ. [4] Art. 2943 cod. civ. [5] Art. 1221 cod. civ. [6] Art. 66 disp. att. c.c.